IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell'08.05.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21.05.2012;
- Visto l'art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- Visto il D.R. n. 314 dell'11.08.2011 con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università per Stranieri di Siena e per l'attribuzione degli incarichi a soggetti esterni";
- Considerato che il II comma dell'art. 15 "Forma delle collaborazioni Incompatibilità" del sopracitato Regolamento prevede che "... omissis Deve comunque essere prevista una pausa di almeno un mese tra la scadenza di un contratto e quello successivo Omissis ...";
- Visto il parere del Consulente Legale dell'Università del 23.11.2018;
- Ritenuto opportuno apportare la seguente modifica al comma sopracitato per le esigenze dell'Ateneo come di seguito riportata:

Testo Vigente "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università per Stranieri di Siena e per l'attribuzione degli incarichi a soggetti esterni"

Testo Modificato

"Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università per Stranieri di Siena e per l'attribuzione degli incarichi a soggetti esterni"

Art. 15 (Forma delle collaborazioni – Incompatibilità)

- 1. L'incarico può essere affidato a soggetti che esercitano abitualmente attività professionale con iscrizione all'IVA; ovvero nelle forme della prestazione occasionale o della collaborazione coordinata e continuativa.
- Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più contratti di lavoro autonomo di qualunque natura presso l'Università per Stranieri di Siena.

Non possono essere conferiti alla medesima persona più di due contratti nel medesimo anno solare. In casi eccezionali può essere concessa una deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base ad urgenza, rinunce senza preavviso o con scarso preavviso ed in base alla comprovata esperienza.

E' fatta salva la possibilità, in via del tutto eccezionale e da autorizzare dal Consiglio di Amministrazione, di svolgere ulteriori attività di modesta entità, rispetto all'impegno principale, rese anche nei

Art. 15 (Forma delle collaborazioni – Incompatibilità)

- 1. L'incarico può essere affidato a soggetti che esercitano abitualmente attività professionale con iscrizione all'IVA; ovvero nelle forme della prestazione occasionale o della collaborazione coordinata e continuativa.
- 2. Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più contratti di lavoro autonomo di qualunque natura presso l'Università per Stranieri di Siena.

Non possono essere conferiti alla medesima persona più di due contratti nel medesimo anno solare. In casi eccezionali può essere concessa una deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base ad urgenza, rinunce senza preavviso o con scarso preavviso ed in base alla comprovata esperienza.

E' fatta salva la possibilità, in via del tutto eccezionale e da autorizzare dal Consiglio di Amministrazione, di svolgere ulteriori attività di modesta entità, rispetto all'impegno principale, rese anche nei

confronti di più strutture dell'Ateneo, come ad esempio prestazioni seminariali e consulenze occasionali, correzione di esami, traduzioni, per un importo comunque non superiore a € 3.000,00= annue lordo beneficiario. Deve comunque essere prevista una pausa di almeno un mese tra la scadenza di un contratto e quello successivo.

- 3. Per le incompatibilità tra i contratti di cui al presente regolamento ed il conferimento di borse di studio, dottorati e di assegni di ricerca si applicano le specifiche disposizioni dei relativi regolamenti di ateneo.
- 4. L'attività affidata non deve porsi in contrasto con gli interessi culturali, scientifici e didattici dell'Ateneo.
- 5. In ogni caso, qualora l'incarico o la consulenza sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il centro di spesa interessato deve previamente acquisire l'autorizzazione dell'amministrazione competente.
- 6. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo al personale dipendente dell'Università per Stranieri di Siena, fatta eccezione per gli incarichi che non abbiano alcuna relazione con la professionalità del dipendente, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
- 7. I titolari di contratti di lunga durata (superiori ad un anno) non possono essere titolari contemporaneamente di altri contratti.
- 8. Nessun contratto di cui al presente regolamento può costituire titolo ai fini dell'immissione in ruolo dell'Università per Stranieri di Siena.

confronti di più strutture dell'Ateneo, come ad esempio prestazioni seminariali e consulenze occasionali, correzione di esami, traduzioni, per un importo comunque non superiore a € 3.000,00= annue lordo beneficiario.

Deve comunque essere prevista una pausa di almeno dieci giorni dalla data di scadenza, per i contratti di durata fino a sei mesi e almeno venti giorni dalla data di scadenza, per i contratti di durata superiore a sei mesi.

- Per le incompatibilità tra i contratti di cui al presente regolamento ed il conferimento di borse di studio, dottorati e di assegni di ricerca si applicano le specifiche disposizioni dei relativi regolamenti di ateneo.
- 4. L'attività affidata non deve porsi in contrasto con gli interessi culturali, scientifici e didattici dell'Ateneo.
- 5. In ogni caso, qualora l'incarico o la consulenza sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il centro di spesa interessato deve previamente acquisire l'autorizzazione dell'amministrazione competente.
- 6. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo al personale dipendente dell'Università per Stranieri di Siena, fatta eccezione per gli incarichi che non abbiano alcuna relazione con la professionalità del dipendente, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
- 7. I titolari di contratti di lunga durata (superiori ad un anno) non possono essere titolari contemporaneamente di altri contratti.
- 8. Nessun contratto di cui al presente regolamento può costituire titolo ai fini dell'immissione in ruolo dell'Università per Stranieri di Siena.
- Vista la delibera del Senato Accademico del 29.11.2018 relativa all'approvazione della modifica al Regolamento;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2018 relativa all'approvazione della modifica al Regolamento;
- Ritenuto opportuno pubblicare il testo completo del "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università per Stranieri di Siena e per l'attribuzione degli incarichi a soggetti esterni"

l'emanazione del "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università per Stranieri di Siena e per l'attribuzione degli incarichi a soggetti esterni" contenente la modifica all'articolo 15 di cui in premessa, nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 314 dell'11 agosto 2011 ed entra in vigore dalla data del presente provvedimento.

Siena, 5 dicembre 2018

IL RETTORE (F.to Prof. Pietro Cataldi)

Il compilatore: Laura Bambagioni

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale con firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE CONTRATTI **PRELIMINARI** ALLA STIPULA DI DI **COLLABORAZIONE** COORDINATA \mathbf{E} CONTINUATIVA OVVERO **OCCASIONALE PRESSO** L'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA E PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

ART. 1 (Definizione)

- 1. Il presente Regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dall'Università per Stranieri di Siena per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle
 - ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura occasionale o coordinata e continuativa della prestazione svolta.
 - Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato, ai sensi dell'art. 409 c.p.c.
 - Si definisce rapporto di prestazione occasionale quel rapporto di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo.
- 2. La disciplina del presente regolamento non si applica alle procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattiche integrative di cui all'apposito regolamenti di ateneo.

ART. 2 (Tipologia di attività)

Il presente regolamento viene applicato alle sottoindicate tipologie di attività:

- Cessione dei diritti di autore, avviso pubblico di selezione, salvo attribuzione per chiara fama
- Contratti di collaborazione alla ricerca applicata
- Collaborazioni di ricerca con cofinanziamento dei centri
- Insegnamento on line della lingua
- Tutor on line
- Collaborazioni a progetti di ricerca
- Collaborazioni amministrative gestionali di coordinamento dei progetti
- Inviti di esperti esterni per attività specialistiche (no selezione, si curriculum)
- Formatori nell'ambito dei progetti Marco Polo, Turandot, EILC e altri progetti speciali commissionati da enti esterni.

ART. 3 (Presupposti)

1. Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a rapporti di prestazione occasionale è possibile per soddisfare esigenze cui l'Università per Stranieri di Siena non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamata o rendere, non solo deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione ma deve, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

ART. 4 (Richieste di individuazioni dei collaboratori)

- 1. La richiesta di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale deve essere presentate al Responsabile della Struttura interessata (Dipartimenti, Centri ecc.) a cura dei Responsabili delle singole iniziative, nelle quali si articola il progetto o programma di lavoro, per la cui realizzazione si renda necessario l'ausilio del collaboratore.
- 2. Il Responsabile della Struttura (Dipartimento ecc,.) dotata di autonomia amministrativo contabile, provvederà all'attivazione delle procedure amministrative conseguenti (delibera dell'Organo collegiale qualora l'importo sia inferiore a €2.000,00); ovvero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, decreto del Rettore, per attribuzione di incarichi di qualunque natura oltre il limite di €2.000,00.
- 3. Per le attività di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale, da prestare presso tutte le altre strutture dell'Amministrazione, le esigenze saranno poi rappresentate al Direttore Amministrativo/Generale, che attiva tutte le procedure amministrative conseguenti mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, decreto del Rettore, per attribuzione di incarichi di qualunque natura oltre il limite di € 2.000,00. Per incarichi di compenso inferiore a €2.000,00 si provvede con Decreto del Rettore.
- 4. Il richiedente dovrà indicare nella domanda/istanza le seguenti caratteristiche necessarie:
 - a) i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c) il profilo professionale e le caratteristiche *curriculari* richieste;
 - d) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'Ateneo;
 - e) la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo [**obbligatori per legge**], la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.
- 5. Il Responsabile della Struttura o il Direttore Amministrativo dovranno, invece, attestare l'impossibilità di far fronte alle esigenze, come rappresentate dal richiedente, con il personale in servizio presso l'Ateneo.

ART. 5 (Modalità di accesso alle collaborazioni)

- 1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati con procedura comparativa.
- 2. La selezione, indetta con provvedimento <u>del Rettore</u> o del <u>Responsabile della Struttura</u> <u>dotata di autonomia amministrativo contabile</u>, secondo le competenze previste ai commi 2 e 3 del precedente art. 4, avviene per titoli o per titoli ed esami.

- 3. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a 7 giorni.
- 4. Le modalità di effettuazione della selezione e i requisiti per la partecipazione sono determinati nell'atto con cui è deliberato l'affidamento dell'incarico di cui al successivo art. 6. In ogni caso alla selezione è necessario assicurare adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo.

Articolo 6 (Contenuto dell'atto deliberativo)

- 1. La decisione di procedere all'individuazione di un prestatore d'opera per lo svolgimento di una determinata attività deve risultare da un apposito atto deliberativo. Per gli incarichi inerenti lo svolgimento di un progetto di ricerca l'atto deliberativo è adottato, dai soggetti di cui all'art. 4 commi 2 e 3, su proposta del titolare del fondo di ricerca.
- 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 è deliberato secondo le proprie competenze per valore:
 - a) del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore per gli incarichi di interesse generale dell'Università;
 - b) <u>dagli Organi direttori della Struttura secondo le competenze di cui all'art. 4 comma</u> 2;

ART. 7 (Bando di selezione)

- 1. Il bando di ciascuna procedura selettiva deve contenere:
 - a) i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) i titoli e i requisiti richiesti;
 - d) le modalità selettive previste (titoli e/o titoli e colloquio, prova scritta, test ecc.);
 - e) l'indicazione degli oggetti <u>e delle modalità della valutazione</u>;
 - f) il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 8 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito Web della Struttura interessata;
 - g) il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore o al prestatore occasionale;
 - h) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
- 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.
- 3. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima delle eventuali prove o dal momento della valutazione dei titoli dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le eventuali esclusioni.

Art. 8 (Requisiti generali)

1. Non possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo a coloro che non sono in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dalla specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di

- certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatta comunque salva ogni ulteriore successiva modifica ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001.
- 2. I dottorandi, gli specializzandi e i titolari di assegno di ricerca possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l'Università per Stranieri di Siena entro i limiti previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 9 (Esclusioni)

- 1. Si può prescindere dalla procedura di cui all'art. 5 qualora:
 - a) la scelta del professionista o prestatore d'opera debba essere basata su un rapporto fiduciario ovvero la prestazione specialistica possa essere fornita da un solo prestatore;
 - b) per i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione [**previsto per legge**].
 - c) per le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 - d) Per le prestazioni seminariali di natura occasionale comportanti impegno orario limitato
 - e) cicli di conferenze
 - f) incarichi per comprovata fama ed a seguito di diritto d'autore.
 - 2. Di quanto sopra deve essere dato atto nella deliberazione di cui all'art. 6.
 - 3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. [previsione di legge].

ART. 10 (Commissione di valutazione)

- 1. La commissione di valutazione è nominata con <u>atto del Rettore o su sua delega al Responsabile della Struttura</u> dotata di autonomia amministrativo contabile in relazione alla competenza, ed è formata da tre componenti esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzioni di componente e segretario. La Commissione potrà essere integrata da un Segretario con sole funzioni amministrative per selezioni particolarmente complesse. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente per le materie attinenti a ricerca e didattica, dirigente, e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate.
- 2. Qualora la commissione sia composta in tutto o in parte da personale tecnico amministrativo, i componenti devono appartenere almeno alla categoria C.
- 3. L'attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito.

ART. 11 (Modalità e criteri della selezione)

- 1. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di **prova (orale, scritta, test, ecc.)**.
- 2. Nella prima ipotesi l'assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o del rapporto di prestazione occasionale avviene secondo una graduatoria formata a seguito di

- esame comparativo dei titoli, secondo criteri predeterminati dalla commissione, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
- 3. Nel caso di selezione per titoli e prova, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli ed alla prova un punteggio fino a un massimo di 100 punti, da ripartire tra i titoli e la prova ad opera della commissione.
- 4. I titoli da valutare sono riferiti alle seguenti categorie:
 - titoli culturali, professionali, scientifici ovvero didattici;
 - esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.

ART. 12

(Formazione della graduatoria e stipula del contratto)

- 1. La graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
- 2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Rettore ovvero del Responsabile della struttura autonoma eventualmente competente. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo.
- 3. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto individuale di prestazione occasionale.
- 4. Ferma restando la natura temporanea e qualificata coerente con il progetto specifico e determinato, per cui progetti diversi richiedono procedure comparative diverse, il bando può prevedere una disciplina speciale di utilizzo della graduatoria della selezione per ulteriori progetti che richiedono incarichi simili in merito all'oggetto e ai requisiti professionali.

Art. 13 (Pubblicità ed efficacia)

- 1. Dell'avviso di cui all'articolo 7 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell'Amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione, se ritenuti necessari.
- 2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

Art. 14 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

- 1. Il Responsabile della Struttura competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile della Struttura può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere, o proporre la risoluzione del contratto per inadempienza.
- 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile della Struttura può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Ai fini del pagamento del compenso finale il Responsabile della Struttura competente verifica con gli uffici l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

(ART. 15) (Forma delle collaborazioni – Incompatibilità)

- 1. L'incarico può essere affidato a soggetti che esercitano abitualmente attività professionale con iscrizione all'IVA; ovvero nelle forme della prestazione occasionale o della collaborazione coordinata e continuativa.
- 2. Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più contratti di lavoro autonomo di qualunque natura **presso l'Università per Stranieri di Siena**.
 - Non possono essere conferiti alla medesima persona più di due contratti nel medesimo anno solare. In casi eccezionali può essere concessa una deroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione in base ad urgenza, rinunce senza preavviso o con scarso preavviso ed in base alla comprovata esperienza.
 - E' fatta salva la possibilità, in via del tutto eccezionale e da autorizzare dal Consiglio di Amministrazione, di svolgere ulteriori attività di modesta entità, rispetto all'impegno principale, rese anche nei confronti di più strutture dell'Ateneo, come ad esempio prestazioni seminariali e consulenze occasionali, correzione di esami, traduzioni, per un importo comunque non superiore a €3.000,00= annue lordo beneficiario.
 - Deve comunque essere prevista una pausa di almeno dieci giorni dalla data di scadenza, per i contratti di durata fino a sei mesi e almeno venti giorni dalla data di scadenza, per i contratti di durata superiore a sei mesi.
- 3. Per le incompatibilità tra i contratti di cui al presente regolamento ed il conferimento di borse di studio, dottorati e di assegni di ricerca si applicano le specifiche disposizioni dei relativi regolamenti di ateneo.
- 4. L'attività affidata non deve porsi in contrasto con gli interessi culturali, scientifici e didattici dell'Ateneo.
- 5. In ogni caso, qualora l'incarico o la consulenza sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il centro di spesa interessato deve previamente acquisire l'autorizzazione dell'amministrazione competente.
- 6. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo al personale dipendente dell'Università per Stranieri di Siena, fatta eccezione per gli incarichi che non abbiano alcuna relazione con la professionalità del dipendente, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
- 7. I titolari di contratti di lunga durata (superiori ad un anno) non possono essere titolari contemporaneamente di altri contratti.
- 8. Nessun contratto di cui al presente regolamento può costituire titolo ai fini dell'immissione in ruolo dell'Università per Stranieri di Siena.

ART. 16 (Divieto di proroga con maggiori oneri e sospensione del rapporto)

- 1. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere prorogati.
- 2. Qualora sia concessa una dilazione nel termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere previsto alcun compenso aggiuntivo per il collaboratore. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi l'Università per Stranieri di

- Siena non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.
- 3. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso o prorogato in presenza di cause impeditive, come malattia e gravidanza, per ricominciare a decorrere quando la causa impeditiva sia cessata. Dalla sospensione non devono derivare oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Qualora il periodo di sospensione risulti incompatibile con la realizzazione dell'obiettivo e/o del progetto specifico e determinato, e dei risultati conseguenti, l'Università per Stranieri di Siena si riserva, cessato il temporaneo impedimento, di adibire il collaboratore ad altre attività coerenti con la sua professionalità.
- 4. La proroga o la sospensione del rapporto sono disposte mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l'incarico da comunicare al collaboratore autonomo.

ART. 17 (Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto valgono <u>le leggi e</u>, ove applicabili, le disposizioni dettate dal Regolamento disciplinante i procedimenti di assunzione del personale tecnico ed amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 agosto 2011, compresa l'applicazione delle limitazioni previste dall'art. 15 che pertanto saranno valutate nel 2011 per lo scorcio di anno rimanente.